

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE POLYHEDRA

Art. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione Culturale e di Promozione Sociale denominata **"ASSOCIAZIONE CULTURALE POLYHEDRA"**.

L'Associazione è apartitica e apolitica con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma delle disposizioni del Codice Civile e della legge 383/2000, nonché dal presente statuto.

L'Associazione ha sede legale in Roma.

Art. 2 SCOPO ED ATTIVITA'

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. L'Associazione si prefigge lo scopo di promuovere il dialogo culturale e scientifico e la reciproca conoscenza tra espressività creative, la diffusione transnazionale della cultura e delle scienze, delle opere e degli artisti al fine di migliorare l'accesso e la partecipazione alla cultura anche attraverso servizi ed attività socialmente utili, in particolare ha lo scopo di:

- produrre, realizzare, diffondere, organizzare e gestire tutto quanto mira alla promozione dell'arte e della scienza, in tutte le sue forme, sviluppare tutte le manifestazioni legate a questa tematica, assumere incarichi da Enti pubblici e privati per la organizzazione e la realizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, educative, sportive, turistiche, private e pubbliche, festival, rassegne ed attività didattiche di vario genere in campo artistico-scientifico; gestire biblioteche anche on line;
- incentivare e diffondere la conoscenza dell'arte e delle scienze con pubblicazioni, corsi, mostre e convegni;
- organizzare eventi interdisciplinari tra scienza arte e cultura;
- affidare a professionisti specializzati appositi spazi per divulgare metodologie per la promozione dell'arte e della scienza, nonché quelle altre discipline funzionalmente connesse all'oggetto indicato;
- promuovere e partecipare ad iniziative di studio, di ricerca, quali convegni, congressi, seminari, stages, laboratori etc; pubblicare testi, atti e documenti, sia in forma occasionale che periodica in qualità di editore, su materie che costituiscano o integrino lo scopo dell'Associazione.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti anche se potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, ricorrendo ai propri associati, o a terzi in genere per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o quali-

ficare e specializzare le proprie attività in genere.

Art. 3 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi necessari dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Comitato direttivo;
- il Presidente.

Sono organi eventuali dell'Associazione:

- il Segretario;
- il Tesoriere.

Art. 4 SOCI

Gli associati si dividono in:

- fondatori;
- onorari;
- sostenitori;
- ordinari.

I soci fondatori sono coloro i quali hanno contribuito alla nascita dell'Associazione sottoscrivendo il presente Statuto. Essi derivano la loro qualifica direttamente dallo Statuto e sono esclusi dall'obbligo del versamento della quota associativa nonché da qualsiasi altro adempimento o formalità dovesse essere ritenuta necessaria all'attribuzione o mantenimento della qualifica di associato. I soci onorari sono coloro i quali si sono distinti per particolari meriti nel campo della cultura, della politica, della promozione sociale ovvero le persone fisiche, gli enti pubblici e privati, nonché le società che contribuiranno a sostenere l'attività dell'Associazione.

Tale qualifica è attribuita giusta deliberazione del Comitato direttivo a maggioranza.

I soci ordinari sono le persone, enti e società che, di qualsiasi nazionalità, condividano le finalità dell'associazione approvandone lo Statuto e ne sostengano l'attività mediante il versamento della quota sociale annuale, la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Comitato e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dallo stesso.

I soci sostenitori sono le persone, enti e società che, di qualsiasi nazionalità, condividano le finalità dell'associazione approvandone lo Statuto e ne sostengano l'attività mediante il versamento della quota sociale annuale, la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Comitato e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dallo stesso. Si distinguono dai soci ordinari quanto all'entità della quota.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato in regola con il pagamento delle quote societarie il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione nonché per l'approvazione dei rendiconti. La qualifica di socio è a tempo indeterminato e non può

essere acquisita per un periodo temporaneo, salvo in ogni caso il diritto di dimissioni. Ogni socio ha diritto di partecipare effettivamente alla vita sociale.

L'esistenza di diverse categorie di soci non comporta diversità di trattamento tra le stesse, avuto riguardo ai diritti di ciascun socio nei confronti dell'Associazione. La quota sociale annuale od il contributo associativo annuale sono intransmissibili e non ripetibili. Il Comitato Direttivo è tenuto a decidere sull'accettazione del nuovo socio entro 60 giorni dalla presentazione della domanda d'iscrizione. In caso di parere negativo che può essere non motivato, il richiedente può ricorrere all'Assemblea dei soci. L'Assemblea dei soci deciderà con voto palese. In caso di rifiuto d'iscrizione, la domanda non potrà essere ripresentata prima di dodici mesi dalla data dell'ultimo parere negativo.

La qualifica di socio ordinario e onorario può venire meno:

- per dimissioni scritte da parte del socio;
- per morosità nel versamento delle quote;
- per incompatibilità dovuta alla partecipazione (senza informare preventivamente e formalmente l'associazione), ad attività analoghe a quelle sociali intraprese da altre organizzazioni;
- per deliberazione motivata dell'Assemblea dei soci.

Contro tali decisioni il socio può presentare ricorso entro trenta giorni secondo quanto previsto dal codice civile.

In caso di dimissioni o di esclusione del socio, l'associazione non è tenuta al rimborso della quota associativa. La qualifica di socio fondatore può venire meno per dimissioni scritte da parte del socio, e per deliberazione da parte dell'Assemblea dei soci.

Art. 5 IL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri eletti anche tra non soci.

Il Comitato dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Comitato è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Ad esso, inoltre, spetta procedere:

- alla assunzione di eventuali lavoratori subordinati determinandone qualifica e retribuzione;
- alla compilazione del Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;
- alla nomina dei soci onorari.

Il Comitato affianca il presidente e il segretario o il tesoriere (se nominati) nella direzione e amministrazione dell'associazione secondo le linee di programma deliberate dall'Assemblea dei soci e conformemente agli scopi dell'Associazione.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Comitato alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Il Comitato si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri in carica e comunque almeno una volta all'anno per la predisposizione del rendiconto e la fissazione della data di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del medesimo. Per validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Comitato ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi preside. E' ammessa la delega esclusivamente ad altro membro del Comitato.

Il Comitato è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente se nominato ovvero da un delegato del Presidente; in assenza di entrambi e del delegato dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Comitato verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario se nominato.

Art. 6 PRESIDENTE, SEGRETARIO

Il Comitato direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, il quale eventualmente sceglie un Segretario, che resta in carica fino a revoca, dimissioni o eventuale scadenza del termine. Nessun compenso è dovuto ai membri del Comitato né al Presidente né al Segretario.

La carica del Presidente dura un triennio e può essere riconfermata: in tal caso la durata della carica diviene di un triennio rinnovabile senza limitazioni.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Comitato, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Comitato, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Il Presidente può delegare in tutto o in parte i suoi poteri di rappresentanza a uno o più membri del Comitato o, per motivi gestionali, a incaricati dell'associazione tramite autorizzazione scritta.

Il Segretario, se nominato, ha potere di firma e di rappresentanza legale, nonché la piena responsabilità amministrativa dell'Associazione. E' tenuto ad adempiere ad ogni incombenza amministrativa, ivi compresa la tenuta dei libri sociali e d'amministrazione, a meno che a ciò non sia espressamente delegato il Tesoriere o Terzo.

Il Segretario, se nominato, è responsabile dei deficit di gestione non espressamente autorizzati dal Comitato. I poteri del Segretario spettano anche al Presidente che può delegarli a persona di propria fiducia.

Art. 7 Assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria composta da tutti i soci ed è organo

sovrano dell'Associazione ed è convocata almeno una volta

all'anno per l'approvazione del programma di attività, dei rendiconti preventivi e consuntivi entro il 31 Maggio di ciascun anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, oppure con qualsiasi altro mezzo idoneo (incluso quello telematico), almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'articolo 20 Codice Civile. L'assemblea deve essere convocata nel Comune di Roma, anche fuori della sede sociale ovvero attraverso l'ausilio di strumenti telematici.

L'assemblea straordinaria viene convocata ogni qual volta il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno o venga richiesto da almeno un terzo dei soci.

L'assemblea delibera:

- sui documenti contabili, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- sulla nomina dei componenti il Comitato Direttivo;
- sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o statuto.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione. Hanno diritto di voto tutti i soci iscritti da almeno 120 giorni.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Comitato Direttivo.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato ovvero da un suo delegato, in mancanza dal Vicepresidente se nominato, in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario d'assemblea. Dalle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario d'assemblea. Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'articolo 21 Codice Civile. Per le modifiche statutarie è necessario il voto, personale non delegabile, della maggioranza qualificata dei 9/10 degli associati.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia l'oggetto da trattare:

- in prima convocazione quando sono presenti e rappresentati tanti associati che costituiscono la metà più uno degli iscritti;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

In caso di parità il voto del Presidente e/o del Vice-Presi-

dente ha prevalenza.

Art. 8 PATRIMONIO E RISORSE SOCIALI

Il patrimonio dell'Associazione è formato:

- dalle quote sociali e da eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alla necessità ed al funzionamento dell'Associazione, la quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile;
- dai contributi, (anche in forma di quota di partecipazione alle spese dell'attività dell'associazione) di enti pubblici o di altre persone fisiche e giuridiche;
- da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti;
- da eventuali entrate per attività e servizi svolti in attuazione degli scopi istituzionali dell'Associazione.
- da qualsiasi altra entrata prevista dall'art. 4 della L. 383/2000.

Nel rispetto della natura non commerciale e delle sue finalità non lucrative, l'associazione si doterà di un sistema contabile che permetta l'identificazione chiara e precisa degli eventuali avanzi.

E' previsto:

- il divieto di distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge;
- l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione solo per le attività istituzionali o direttamente connesse;
- l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico-finanziario secondo le disposizioni statutarie.

Art. 9 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio al 31 Dicembre.

Art. 10 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Addivenendo in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo allo scioglimento dell'Associazione, l'assemblea dei Soci determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo verrà destinato ad altra associazione con finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità, in quest'ultimo caso dopo avere sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, N. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 11 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione e/o i suoi organi, saranno sottoposte, alla competenza di tre Proviviri da nominare dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 12 REVISORI DEI CONTI

L'assemblea, su indicazione del Comitato direttivo, può nomi-

nare un collegio di revisori dei conti composto di tre membri tra i quali viene nominato il Presidente, qualora le circostanze e l'attività dell'Associazione lo richiedano o sia ritenuto opportuno.

Può eventualmente accedere a tale carica, mediante candidatura, chi abbia un titolo di studio in materia tecnico contabile o sia iscritto ad albi professionali, anche come tirocinante, in materia giuridica-contabile da almeno un anno.

Se nominati i membri durano in carica due anni e non sono immediatamente rinnovabili.

Art. 13 RINVII

Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di Associazioni ed a quant'altro dettato dal D. Lgs. N. 460/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

F.to - Caterina Maria Benincasa

F.to - Rodrigo Pérez Garcia

F.to - Gregorio Benedetto Benincasa

F.to - Dionigi Maria Teofilo Benincasa

F.to - Marzia Chiatante

F.to - Ennio Chiatante

F.to - Marco Papi - Notaio